



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e successive modificazioni;
- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente il riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603 con il quale è stato adottato nell'ambito dell'Amministrazione della difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
- VISTO** il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

- VISTO** il decreto legislativo 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 come modificato e corretto dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 ;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali;
- VISTI** i decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, con i quali la Direzione generale della sanità militare ha approvato le nuove direttive tecniche concernenti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità causa di inidoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dei soggetti affetti da "deficit G6PD";
- VISTO** il foglio n. 116/5/863/46.51 in data 20 maggio 2008 dello Stato maggiore della difesa concernente le entità massime dei reclutamenti autorizzate dal Capo di Stato maggiore della difesa per l'anno 2009;
- VISTI** gli elementi di programmazione inviati dallo Stato maggiore dell'Esercito con foglio n. 2357 Cod.id. RESTAV – Ind. CL. 05.02.11/09.03 del 29 dicembre 2008;
- RAVVISATA** l'esigenza di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 4 orchestrali del ruolo musicisti dell'Esercito;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 4 orchestrali presso la banda musicale dell'Esercito così ripartiti:
 - a) 2 posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: ottavino (con l'obbligo del flauto) – 2^a parte "A" e 1^o clarinetto soprano in Sib n. 3 – 2^a parte "A";
 - b) 2 posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: clarinetto contrabbasso in Mib – 3^a parte "A" e 2^o piatti (con l'obbligo degli strumenti a percussione) – 3^a parte "B".

2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale.
3. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:
 - a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
 - b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso coloro che:
 - a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 40° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale dell'Esercito che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età;
 - b) siano cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - c) godano dei diritti civili e politici;
 - d) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto. In tal caso gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
 - e) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento considerato affine, come da tabella in allegato A. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto. In tal caso gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
 - f) non siano stati condannati per delitti non colposi;
 - g) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta incensurabili previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
 - h) non siano stati prosciolti d'autorità o d'ufficio da precedenti arruolamenti volontari in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato;
 - l) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre ai requisiti indicati al precedente comma 1, lettere a), d) ed e) devono:

- a) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - b) essere in possesso della qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'articolo 3, comma 1, lettera c). Tali requisiti, ad eccezione di quello relativo all'età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Esercito.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
 - a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi;
 - b) firmata per esteso dal candidato. La firma da apporre necessariamente in forma autografa non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
 - c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione – 2ª Sezione “concorso orchestrali Esercito” – casella postale 15318 – 00143 Roma Laurentino, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile;
 - d) i militari in servizio nell'Esercito dovranno presentare la domanda tramite il comando o l'ente di appartenenza che provvederà a trasmetterla alla predetta Direzione generale, entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, unitamente alla dichiarazione medica di cui all'articolo 6, comma 2;
 - e) i residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi diversi potranno presentare la domanda, entro il termine sopraindicato, all'Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità diplomatica o consolare;
 - f) i militari in servizio impiegati all'estero dovranno presentare, entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza, che provvederà all'inoltro alla Direzione generale per il personale militare entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando di concorso con il mezzo più celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo del comando ricevente.
2. Nella domanda il candidato, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
 - b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, numero telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;

- c) i titoli di studio posseduti con indicati i relativi voti e gli istituti, comprensivi di indirizzo, ove sono stati conseguiti;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - g) l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - h) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti volontari in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato;
 - i) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
 - j) l'eventuale possesso dei titoli di merito di cui al successivo articolo 12, ritenuti utili ai fini della valutazione;
 - k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - l) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera d);
 - b) diploma di conservatorio statale secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera e);
 - c) foglio di congedo illimitato o foglio matricolare rilasciato dal Centro documentale di appartenenza (ex Distretto militare) ovvero estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare. I candidati che hanno prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in aggiunta al foglio di congedo illimitato rilasciato dagli organi competenti, dovranno produrre la dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza;
 - d) documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa;
 - e) tutti i titoli o documenti che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione;
 - f) elenco dattiloscritto redatto in carta semplice, datato e firmato, con l'indicazione, in ordine numerico di tutti i documenti e titoli presentati, questi ultimi distinti in base alla suddivisione di cui all'articolo 12 del presente bando (titoli accademici, didattici e professionali).
4. Ai sensi della vigente normativa, i documenti, i titoli e le certificazioni di cui al precedente comma 3 devono essere prodotti esclusivamente in una delle seguenti modalità:
- a) in originale;
 - b) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e con le procedure previste dagli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi consentite dalla norma stessa. In questo caso la dichiarazione sostitutiva, dovrà contenere tutti gli estremi del titolo che sostituisce e dovrà essere allegata anche copia di un documento di riconoscimento.
5. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi all'allegato B al presente decreto.
6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici indicati nella domanda di partecipazione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 2^a Sezione, Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax 06517052766) con dichiarazione sottoscritta dell'interessato corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Integrazioni della domanda riguardanti titoli di merito e/o di preferenza saranno ritenute valide solo se trasmesse entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda con le predette modalità.

Articolo 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono:
 - a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei predetti requisiti, dovrà essere compilato l'allegato G al presente decreto e trasmesso, corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione - 2^a Sezione, Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax 06517052766), entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia dell'allegato predetto dovrà essere inviata anche via e-mail all'indirizzo r1d2s2@persomil.difesa.it;
 - b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola;
 - c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione circa la partecipazione del militare al concorso. L'ente di destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
 - d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, etc.).
2. La predetta Direzione generale per i soli concorrenti risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova di cui all'articolo 7 chiederà ai comandi di trasmettere entro 3 giorni in plico sigillato e con il mezzo più celere, in copia conforme:
 - a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
 - b) la documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni o al periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza;
 - c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo 12 del presente bando.

Articolo 5 Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice;
 - b) commissione per gli accertamenti sanitari;
 - c) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
 - d) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale Generale dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da meno di tre anni, presidente;
 - b) il maestro direttore della banda musicale dell'Esercito, membro;
 - c) un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
 - d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "collaboratore di amministrazione", segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore (medico) del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori (medici) del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un Generale di brigata (medico) del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;
 - b) due ufficiali superiori (medici) del Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore appartenente al ruolo normale in spe delle varie armi, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
 - c) un ufficiale perito settore attitudinale, membro;
 - d) un ufficiale inferiore o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "collaboratore di amministrazione", segretario senza diritto al voto.

Tale commissione si avvarrà del contributo tecnico – specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 6 Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova di preselezione (eventuale);
 - b) accertamenti sanitari;
 - c) accertamento attitudinale;
 - d) esami ed esperimenti pratici;
 - e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio dell'Esercito non sarà sottoposto agli accertamenti sanitari e all'accertamento attitudinale, ma dovrà produrre apposita attestazione del comando/ente di

appartenenza per certificare il possesso di requisiti fisio – psico – attitudinali compatibili con l'immissione nel ruolo marescialli della banda musicale dell'Esercito. La predetta attestazione dovrà essere compilata dal dirigente del servizio sanitario competente secondo l'apposita scheda di cui all'allegato F.

3. All'atto della presentazione presso la sede degli accertamenti e degli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti che non si presentano alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi saranno esclusi dal concorso. In tal caso, non sarà inviata alcuna comunicazione agli interessati.
5. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.

Articolo 7

Prova di preselezione

1. La prova di preselezione sarà eventualmente svolta solo in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso per un determinato strumento e consisterà nella somministrazione di almeno 50 quesiti di cultura generale, a risposta multipla e predeterminata e/o aperta, volta a verificare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico e la conoscenza di argomenti di: attualità, cultura generale, educazione civica, storia, geografia e matematica.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale effettuazione della prova.
3. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonché portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. E' vietato, altresì l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni e delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice all'atto della prova comporta l'esclusione dalla prova stessa con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, sarà escluso il candidato che durante la prova venga sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice ed il personale di supporto curano l'osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facoltà di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Al termine della prova, sarà formata la graduatoria di merito. Il punteggio che la commissione assegnerà sarà espresso in trentesimi.
5. La prova sarà superata, per ciascuno degli strumenti a concorso, dai primi 20 concorrenti meglio classificati più i pari merito.
6. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione all'indirizzo di recapito indicato nella domanda di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno considerarsi "non ammessi" ed ogni ulteriore notizia in merito potrà essere chiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico al n. 06517051012. L'esito della prova sarà reso noto nei siti www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi.

Articolo 8

Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitari ed attitudinali

1. I candidati ammessi e quelli che avranno superato l'eventuale prova di preselezione saranno convocati a mezzo lettera raccomandata presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno per essere sottoposti agli accertamenti previsti ai successivi articoli 9 e 10 da parte delle preposte commissioni. Coloro che risulteranno assenti al momento

dell'inizio degli accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. La permanenza presso il predetto CSRNE sarà presumibilmente di 4 giorni.

2. All'atto della presentazione presso il CSRNE, i candidati dovranno consegnare la seguente documentazione:
 - a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
 - b) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato non anteriormente ai sei mesi precedenti gli accertamenti sanitari, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche un certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN);
 - c) certificato medico relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN). La data del certificato non dovrà essere anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione;
 - d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il SSN non oltre i sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti sanitari. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla stessa Direzione generale l'11 gennaio 2008, i soggetti affetti da deficit di "G6PD", consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sarà presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il SSN attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV. La data del referto non dovrà essere anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione.
3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovrà presentare:
 - a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita non anteriormente ai sei mesi precedenti, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il predetto SSN);
 - b) referto originale del test di gravidanza eseguito non anteriormente ai cinque giorni precedenti gli accertamenti sanitari presso strutture sanitarie pubbliche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il predetto SSN). Qualora le concorrenti non esibiscano il referto, ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove e degli accertamenti, saranno sottoposte al test di gravidanza. Le candidate dovranno comunque rilasciare una dichiarazione che attesti l'insussistenza dello stato di gravidanza. In caso di positività del test, la commissione non procederà agli accertamenti psico - fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Qualora lo stato di gravidanza persista anche nei venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito, la candidata sarà esclusa dal concorso.

Articolo 9

Accertamenti sanitari

1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto su apposito modulo come da allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, saranno sottoposti da parte della commissione medica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) agli accertamenti sanitari per l'idoneità al servizio permanente quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito.
2. Requisiti per l'idoneità psico - fisica sono:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 per il personale maschile e m. 1,61 per il personale femminile;
 - b) visus non inferiore a 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito);
 - c) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
 - d) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologica con E.C.G;
 - b) visita odontostomatologica;
 - c) visita ortopedica;
 - d) visita oculistica;
 - e) visita otorinolaringoiatrica;
 - f) visita psicologica - psichiatrica;
 - g) analisi delle urine complete con esame del sedimento;
 - h) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (ALT - AST);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
 - g) RX del torace in due proiezioni (nel caso in cui i candidati non producano il referto ovvero l'esame radiografico). Tale accertamento viene effettuato al fine di escludere la possibile sussistenza di patologie misconosciute che possano essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunità militare nella quale sarà inserito. Per i concorrenti di sesso femminile saranno, inoltre, eseguiti il test di gravidanza ed una ecografia pelvica, nel caso in cui non siano prodotte le relative certificazioni previste al precedente articolo 8, comma 3, lettere a) e b).

La commissione potrà, in ogni caso, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale.
4. La commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti e in base alla documentazione prodotta nonché alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia attribuito il seguente profilo minimo:
 - a) psiche: PS 2;
 - b) costituzione: CO 2;
 - c) apparato cardio - circolatorio: AC 2;
 - d) apparato respiratorio: AR 2;
 - e) apparati vari: AV 2;

- f) apparato osteo – artro – muscolare superiore: LS 2;
 - g) apparato osteo – artro – muscolare inferiore: LI 2;
 - h) vista: VS 2 (fermi restando i particolari requisiti sopra indicati per tale caratteristica somato – funzionale);
 - i) udito: AU 2.
5. La commissione preposta, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo” quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, con l'indicazione del profilo sanitario;
 - “inidoneo” quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, con l'indicazione della causa di inidoneità.
6. Ai candidati giudicati idonei ma con deficit G6PD la commissione farà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato E.
7. Saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da:
- a) imperfezioni e infermità, previste dalla vigente normativa quali causa di inidoneità al servizio militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per i quali è prevista l'attribuzione del coefficiente “3” o “4” nelle caratteristiche somato – funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando i requisiti finora indicati);
 - c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia – disartria);
 - d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso un ospedale militare;
 - e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate dalle precedenti lettere comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio permanente quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito;
 - f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la nomina ad orchestrale.
8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo, detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. Se i candidati, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità fisica saranno giudicati inidonei. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sarà definitivo e inappellabile.
9. I candidati giudicati inidonei che faranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 2^a Sezione, Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data della visita medica, specifica istanza di riesame del giudizio sanitario unitamente ad idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari, a cura della commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Non saranno prese in considerazione le istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il giudizio di inidoneità si intenderà confermato. In caso di accoglimento della citata istanza il candidato riceverà formale comunicazione della Direzione generale per il personale militare per essere sottoposto a un riesame del giudizio sanitario precedentemente emesso. Il giudizio espresso in sede di riesame sarà comunicato seduta stante al candidato.
10. I concorrenti giudicati inidonei e quelli assenti non saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti concorsuali. Il giudizio di idoneità non comporta attribuzione di punteggio.

Articolo 10

Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della competente commissione, all'accertamento attitudinale volto a valutare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche ritenute necessarie per l'arruolamento quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, sulla base delle direttive impartite in materia dallo Stato maggiore dell'Esercito. L'accertamento consiste in una serie di prove svolte in aula (batteria testologica e questionario informativo) e in un'intervista di selezione individuale condotte da ufficiali psicologi del Corpo sanitario che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il CSRNE. In particolare, attraverso tale accertamento, saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione preposta, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito dell'accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale riportante il giudizio di idoneità o di inidoneità, che è definitivo.
3. Il giudizio di inidoneità comporta l'esclusione del candidato dal concorso. Ai concorrenti giudicati idonei non sarà attribuito alcun punteggio.

Articolo 11

Esami ed esperimenti pratici

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari e all'accertamento attitudinale saranno convocati per sostenere gli esami e gli esperimenti pratici di seguito indicati:
 - a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
 - 1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato a scelta dal candidato tra quelli indicati all'allegato H;
 - 2) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica scelti dalla commissione;
 - 3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
 - b) per i concorrenti delle seconde parti:
 - 1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
 - 2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;
 - c) per i concorrenti per gli strumenti a percussione:
 - 1) un esperimento di lettura musicale;
 - 2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento per cui si concorre, sia da solo sia in una esecuzione d'insieme della banda;
 - 3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'articolo 1 del presente bando, dei quali dovranno essere personalmente forniti.
2. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria attribuendo a ciascun candidato un punteggio da uno a venti per ciascuna prova e suddividerà la somma algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute. Sarà giudicato idoneo il candidato che nella graduatoria raggiungerà un punteggio non inferiore a 14, se si tratta di concorso per lo strumento delle seconde parti, e non inferiore a 12, se si tratta di concorso per lo strumento delle terze parti. Non sarà, comunque, giudicato idoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 12.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove, sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.

Articolo 12

Titoli di merito

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale la commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito, secondo i seguenti valori:
 - a) titoli accademici (massimo 8 punti): diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un analogo istituto legalmente riconosciuto;
 - b) titoli didattici (massimo 4 punti): incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola;
 - c) titoli professionali (massimo 8 punti): attività ed incarichi svolti, trascrizioni, composizioni, pubblicazioni.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per l'assegnazione dei punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente.
3. I titoli di merito, per essere ritenuti validi, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarati e allegati alla domanda stessa.

Articolo 13

Comunicazioni ai candidati

1. Tutte le comunicazioni personali ai candidati avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
2. In nessun caso l'Amministrazione della difesa si assume responsabilità circa possibili disguidi per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 14

Graduatoria finale

1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) formerà sulla base del punteggio finale riportato negli esami e negli esperimenti pratici e di quello riportato per i titoli posseduti distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli strumenti previsti dal bando di concorso dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 497/1994 e successive modifiche, che non contrastino con i requisiti richiesti dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1996, n. 196. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza nell'ordine al candidato dell'Esercito, al candidato più elevato in grado, al candidato più anziano nello stesso grado, al candidato che ha riportato il punteggio più elevato nella valutazione dei titoli, al candidato che ha prestato servizio militare e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane d'età.
3. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un candidato è vincitore di più strumenti, allo stesso verrà attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza superiore.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di autorità da lui delegata e saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione indicati nell'articolo 2, la Direzione generale per il personale militare si riserva la possibilità di chiedere alle amministrazioni

pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti.

Articolo 16

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non è ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad orchestrale dell'Esercito o dichiararlo decaduto dalla nomina qualora il difetto dei requisiti venisse accertato successivamente.

Articolo 17

Nomina ad orchestrale

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Esercito a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle seconde e delle terze parti della banda musicale come da tabella "E/3", annessa al decreto legislativo del 12 maggio 1995, n.196 e successive modificazioni. Eventuali vincitori in servizio nella banda dell'Esercito con il grado di maresciallo capo mantengono grado ed anzianità.
2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequenteranno un corso di istruzione militare e di formazione tecnico – professionale presso un ente formativo dell'Esercito. Non frequenteranno il corso i vincitori già appartenenti al ruolo dei marescialli dell'Esercito.

Articolo 18

Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti in servizio militare potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora i concorrenti non sostengono le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 2^a Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 4 dicembre 2009

(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)